



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Via Vittorio Emanuele - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - ☒ 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837
e-mail: protocollo@comunedimontagnareale.it - pec: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

ORDINANZA SINDACALE N° 23 DEL 26.07.2019

Oggetto : Attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che è compito del Comune garantire, la pulizia e la disinfezione degli ambienti di vita pubblica, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la sistemazione della rete fognante, e tutte le operazioni necessarie a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che occorre attuare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale che impediscano in modo diretto o indiretto l'annidamento e la proliferazione di tutti i vettori di malattie infettive quali roditori, insetti volatili (zanzare, mosche etc.), zecche, scarafaggi ed altri insetti, sia negli ambienti confinati che nell'ambiente esterno;

TENUTO conto del disagio prodotto dall'infestazione da insetti nei riguardi delle persone e del rischio per la salute in quanto possibili veicoli di trasmissione di malattie infettive, anche se a tutt'oggi non si sono riscontrate le condizioni necessarie per tale trasmissione identificabili nella presenza di serbatoi umani dei virus più direttamente interessati;

RITENUTO di dover salvaguardare l'igiene dell'ambiente, per cui è indispensabile prevenire ed eliminare i focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi, ratti ed insetti;

RILEVATO che è indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini con la loro stretta adesione all'osservanza delle misure di profilassi di seguito elencate;

VISTA la nota dell'Asp Messina - Dipartimento di Prevenzione - Distretto di Patti, prot. n°342/UCIP del 06/05/2019, acclarata al protocollo dell'Ente al n° 2681 del 07/05/2019, che consiglia questo Ente sulle procedure ed i prodotti da impiegare la pianificazione degli interventi di sanificazione ambientale;

RITENUTO di dover procedere per i motivi d'igiene pubblica di cui all'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO dell'offerta pervenuta da parte dalla ditta Nuova Copes S.n.c. di Lisa G. & Venuto G. domicilio fiscale in Via Nazionale n° 131 -98043 - Rometta Marea (ME) Partita Iva e Codice Fiscale n° 03125800833, acclarata al protocollo dell'Ente al n° 4379 del 23/07/2019;

CONSIDERATO che la ditta Nuova Copes S.n.c. di Lisa G. & Venuto G., ha già in passato eseguito l'intervento di che trattasi, con un'esecuzione dell'intervento a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie, Regio Decreto n° 1265 del 27.07.1934;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario;
VISTO l'art. 69 del D.Lgs. 29 ottobre 1955, n. 6, convertito con Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita in Sicilia dalla Legge regionale n. 48/1991;
VISTA la Circolare dell'Assessorato regionale degli enti locali 11 aprile 1992, n. 2;
VISTO il decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità n. 13306 del 18 novembre 1994.
VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981;
VISTI gli artt. 50, 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii,
VISTO il D.Lgs 81/2008 e ss.mm,ii;
VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e, ai sensi e per gli effetti degli art. 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

a tutti i cittadini, agli Amministratori condominiali, ai legali rappresentanti di Ditte e Società, pubbliche e private che operano su tutto il territorio comunale quanto segue:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, teli di plastica, buste ecc.);
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole per il monitoraggio dell'infestazione;
3. è fatto divieto di abbandono di rifiuti di qualunque genere con particolare riguardo a quelli putrescibili;
4. giardini e orti devono essere innaffiati in modo da evitare ristagni d'acqua, anche nei sottovasi, ed i terreni incolti devono essere mantenuti privi di erbacce, di rifiuti di qualunque genere e da impaludamenti;
5. i contenitori in uso vanno regolarmente svuotati o protetti con zanzariera;
6. grondaie, caditoie, tombini vanno ispezionati e regolarmente ripuliti;
7. nei cantieri vanno evitati ristagni d'acqua e accumulo di rifiuti; qualora non sia possibile eliminare i ristagni ed impaludamenti dovrà essere disposta la collocazione di retine antianofeliche di protezione e l'utilizzo di prodotti disinfestanti antilarvali e, se necessario, anche adulticidi; prima di allestire un cantiere vanno effettuate disinfestazione e derattizzazione delle aree libere da costruzioni e delle strutture edilizie da demolire, nonché sfalcio della vegetazione spontanea, rimozione di rifiuti abbandonati e loro smaltimento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, di bonifica di pozzi neri, fosse settiche e fognature dismesse;
8. per i depositi di ogni genere, con particolare riferimento ai depositi di pneumatici, devono essere adottati provvedimenti che impediscono il formarsi di raccolte d'acqua dentro i materiali, effettuando stoccaggi in aree possibilmente chiuse o coperte. Nei casi in cui ciò non sia possibile, occorre comunque proteggere i pneumatici dalle intemperie per impedire la raccolta di acqua al loro interno anche mediante uso di teloni in plastica ben tesi;
9. non è consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici. Per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, i pneumatici devono essere dotati di fori di diametro tale da impedire il ristagno in essi di acqua piovana. I gestori di depositi di copertoni e gommisti, qualora non possono ottemperare alle misure preventive di cui al precedente punto, devono disporre un programma di trattamenti disinfestanti (larvicidi e adulticidi) atto ad evitare la proliferazione di insetti;
10. tutte le misure atte ad impedire ristagno di acque devono essere applicate con massimo rigore nei periodi primaverili, estivi ed autunnali;

11. sugli immobili e aree private (cittadini, imprese o Enti), devono essere effettuate dai proprietari o usufruttuari:
 - a) trattamenti antilarvali (o di periodicità di documentata efficacia) in tutte quelle situazioni quindicinali in cui si determinano raccolte di acqua incontrollabili o vi siano stoccaggi d'acqua che non possono essere protetti efficacemente tramite zanzariere; qualora i ristagni siano in contatto con corsi d'acqua o falde acquifere, previa valutazione dell'impatto sulla salute pubblica, dovranno essere usati solo prodotti biologici;
 - b) trattamenti di derattizzazione con periodicità sufficiente a controllare la proliferazione dei roditori (assenza di avvistamenti);
 - c) ogni intervento utile ad evitare forme di colonizzazione, in ambienti chiusi ed aperti, di blatte ed altri insetti striscianti;
 - d) anche i condomini devono essere oggetto di derattizzazione con cadenza almeno annuale, dandone comunicazione scritta all'ufficio competente della ASP – Messina – Distretto di Patti ;
12. Introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portaportafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
13. introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
14. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recitarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteo-ricche o di qualsiasi altra provenienza;
15. il divieto di scarico e deposito di rifiuti di qualunque genere su aree pubbliche e private, ed i proprietari o usufruttuari devono adottare quelle misure a scoraggiare lo scarico di rifiuti;
16. durante le ore di disinfestazione, come da calendario allegato, di tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni che affacciano sulle pubbliche vie, di non lasciare all'aperto alimentari, biancheria, panni stesi ad asciugare e svuotare i sottovasi delle piante;

ORDINA ALTRESI'

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e, ai sensi e per gli effetti degli art. 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

1. alla ditta Nuova Copes S.n.c. di Lisa G. & Venuto G. domicilio fiscale in Via Nazionale n° 131 - 98043 – Rometta Marea (ME) Partita Iva e Codice Fiscale n° 03125800833 di :

- eseguire il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione sulle aree pubbliche del territorio comunale come da seguente programma:
 - n° 02 interventi notturni di disinfestazione zanzare su tutto il centro urbano e frazioni;
 - n° 01 interventi di derattizzazione più antilarvale su tutti i ristagni d'acqua stagnanti compresi griglie e bocche di lupo;

Il secondo passaggio di derattizzazione viene offerto dalla ditta come offerta migliorativa

- a) gli interventi dovranno essere eseguiti come da seguente calendario:
 - disinfestazione zanzare e derattizzazione più antilarvale giorno **29/07/2019** e **30/07/2019** con inizio alle ore 23,00 del 29/07/2019 e a seguire fino al completamento degli interventi.
- di eseguire gli interventi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e nella piena osservanza di quanto prescritto dall'ASP Messina – Dipartimento di Prevenzione Distretto di Patti con propria nota Prot. n° 342/UCIP del 06/05/2019, nonché nel rispetto del D.Lgs

81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, e del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in materia di smaltimento e trattamento dei rifiuti. La ditta affidataria dovrà preventivamente comunicare l'intenzione di rispettare il calendario ordinato, dando successiva conferma dell'esecuzioni avvenuta;

- che la somma complessiva ammonta ad € 1.708,00 di cui € 1.400,00 per il costo del servizio ed € 308,00 per IVA al 22%;

AVVERTE

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 e dalla vigente normativa.

DISPONE

- che la Polizia Municipale siano incaricati della esecuzione e controllo della presente ordinanza;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché con la pubblicazione all'Albo Pretorio Online per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Segreteria del Comune;
- che il presente provvedimento sia notificato :
 - ASP Messina – Dipartimento di Prevenzione - Distretto di Patti;
 - Impresa : Nuova Copes S.n.c. di Lisa G. & Venuto G. domicilio fiscale in Via Nazionale n° 131 -98043 – Rometta Marea (ME) Partita Iva e Codice Fiscale n° 03125800833;
 - Al Responsabile di Polizia Municipale;

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.



IL SINDACO
(Dott. Rosario Sidoti)
Rosario Sidoti